



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”.

Rep. atti n. 78/CSR del 16 maggio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 16 maggio 2024:

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” e, in particolare, l’articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE;

VISTA la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, gli articoli 31 e 32, i quali stabiliscono, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, recante “Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

VISTA la nota prot. DAGL 0004312-P del 2 maggio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 7778 in pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 7804 del 3 maggio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 maggio 2024;

VISTA la comunicazione del 9 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8199, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 9 maggio 2024, nel corso della quale è stato espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta di valutare alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 8205 del 9 maggio 2024, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento regionale agricoltura è stata trasmessa alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 215313 del 15 maggio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 8457, con la quale è stato trasmesso un documento, contenente il parere del medesimo Ministero in riferimento alle predette proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento, formulate dalla predetta Commissione politiche agricole;

VISTA la nota prot. DAR n. 8458 del 15 maggio 2024, con la quale il suddetto documento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con la verifica in sede politica dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, già accolte in sede tecnica, contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha rappresentato che le richieste delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono ritenute accoglibili, nei termini già comunicati con la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215313 del 15 maggio 2024;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

CF

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

16/05/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/60/SR09/C10

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE,
PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI
NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE SUI MATERIALI
DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E
SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI
FRUTTI”**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15,
recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sullo schema di decreto legislativo, dopo la verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni, già accolte in sede tecnica, riportate di seguito.

Proposte additive

PREMESSE

INSERIRE “acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale in data 14 marzo 2024”

2.4

All’articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) Castanea sativa Mill

la lettera b) «Categoria di pre-base è sostituita dalla seguente:

«b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali

di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

“nella sezione 4 «*Cydonia oblonga* Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;”

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) *Pyrus L.*

alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:



«—i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

—nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma puri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»;

3.1

All'articolo 3, comma 1 DOPO la lettera d) INSERIRE

“e) all'articolo 36 comma 7, le parole “ai commi 5 e 7” vanno sostituite con le seguenti:”
ai commi 4 e 6”

Articolo aggiuntivo

3-bis. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: all'Art. 85 (Adeguamenti tecnici) è inserito il Comma 2 “Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, le modalità esecutive e le disposizioni di ordine tecnico, comprese quelle derivanti da norme europee non direttamente applicabili, di cui al presente decreto legislativo, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Roma, 16 maggio 2024

